



Sent. m. 28/2025
Rep. m. 37/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

92-1/2025 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Massimo Sergio Palumbo	Presidente
Dr.ssa Bianca Manuela Longo	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. cc.ii. depositato in data **04.06.2025** da **RICCARDO BOTTA** (C.F. BTTRCR96B02F138B), nato a Mercato San Severino il 02/02/1996 e residente a Bracigliano in Via Alessandro Manzoni n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Vicinanza;

ritenuta la propria competenza;

considerato che dalla relazione del gestore della crisi dott.ssa Amelia Capaldo si evince che:

- il nucleo familiare della ricorrente è composto da Botta Riccardo (ricorrente), Ricciardiello Annunziata (madre) e Botta Giampaolo (fratello);
- su Colasante Gennaro grava una esposizione debitoria di **complessivi euro 55.038,57 e**

precisamente:

Tributi / Tasse	Agenzia delle Entrate	€ 18.987,91
	Riscossione	
Debiti commerciali - Fornitori	Sansone Rosa	€ 4.342,95
Tributi	Comune di Roccapiemonte	€ 15.328,63
Contributi	INPS	€ 7.721,89

mf

Utenze	Europa Factor Spa	€ 613,91
Sanzione amministrativa	Ispettorato territoriale del lavoro	€ 317,60
Tributi	SO.G.E.T. S.p. A	€ 3.734,70
Tasse /Tributi	Comune di Salerno	3.990,98

- Botta Riccardo non è titolare di alcun bene immobile, mobile o mobile registrato;
- il ricorrente percepisce una retribuzione mensile di euro 700,00, oltre tredicesima e quattordicesima;
- sul ricorrente grava una procedura di espropriazione premesso terzi avviata dalla creditrice Sansone Rosa, giusto pignoramento notificato il 09.01.2024;
- le spese mensili ammontano mediamente ad euro 578,00;
- l'attivo della procedura ammonta ad euro 121,50 mensili, oltre tredicesima e quattordicesima ed eventuale attivo che dovesse sopravvenire nel corso della procedura.

Tenuto conto che il gestore della crisi ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore;

Udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

Tenuto conto che il compenso del liquidatore sarà liquidato soltanto dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 co. 3 cc.ii.);

Rilevato che, stante il disposto dell'art. 6 cc.ii., il compenso per le prestazioni rese dall'occ potrà ritenersi spesa in prededuzione nei limiti previsti dalla legge, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Trib. Torino 3.8.2023);

ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura,

tenuto conto che l'art. 270 cc.ii. dispone che il Tribunale *“nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”*.

Ritenuto potersi confermare quale liquidatore la dott.ssa Amelia Capaldo,



P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **RICCARDO BOTTA** (C.F. BTTRCR96B02F138B), nato a Mercato San Severino il 02/02/1996 e residente a Bracigliano in Via Alessandro Manzoni n. 51;
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, obli. Bruno R. Leo ;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa **AMELIA CAPALDO** – Via Orceste Forgione 16, SAN VALENTINO TORIO Telefono 081939102 –mail: ameliacapaldo@gmail.com - Pec: **capaldo.amelia@pec.odcecnocera.it**,
4. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;
6. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. **dispone** che – non appena la procedura avrà acquisito attivo - il liquidatore provveda ad aprire un c/c presso un istituto di credito (a scelta dell'ausiliario, a condizione che pratici condizioni economiche favorevole) intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice;
9. **dispone** che **entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza il liquidatore provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori (art. 272 co. 1);
10. **dispone** che **entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore provveda a completare l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a

- tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato;
11. **quantifica** in euro **578,00** l'importo escluso dalla liquidazione poiché necessario a far fronte alle esigenze di vita del ricorrente, precisando che **tutto quanto eccedente il citato importo dovrà essere acquisito all'attivo della procedura**;
 12. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
 13. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
 14. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
 15. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
 16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
 17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Nocera Inferiore e sul sito internet www.astegiudiziarie.it nonché – qualora il debitore svolga attività d'impresa – presso il registro delle imprese;
 18. **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

Così deciso in Nocera Inferiore, 17/6/2025

Il giudice est.

dr. Pasquale Vellea

Il Presidente

dr. Massimo Sergio Palumbo

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE CANCELLERIA SEZIONI CIVILI
19 GIU 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Alessia Pisapia